



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 28 del 2015

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
In riferimento al **Verbale prot. n.° 4828/VET del 2.12.2014 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica.**

Il Direttore Generale

Premesso che con il verbale di sopralluogo del 20.11.2014, ore 15,40, a firma del Dott. AURNIA Vincenzo e del Dott. CACCAMO Domenico presso l'azienda suina del Sig. OTTAVIANO Paolo, nato a Modica il 9.11.1947 ed ivi residente in via Circonvallazione Ortisiana n.° 56, a seguito di richiesta dello stesso di apertura di Cod. Aziendale, per allevamento di suini e bovini, avanzata in data 18.11.2014, gli Ufficiali verbalizzanti dichiaravano che: *"...essendo presenti in azienda capi suini di cui se ne sconosce la provenienza, il Sig. Ottaviano precisa che gli animali presenti sono figli di due scrofe acquistate gravide nel 2012 dall'azienda della Sig. Rinzo Angela con cod. aziendale IT011RG191, sita a Scicli in C/da Cuturi"*;

Visto il verbale di sopralluogo del 20.11.2014, ore 16,15, a firma del Dott. AURNIA Vincenzo e del Dott. CACCAMO Domenico presso l'azienda di allevamento suini (cod. Az. 011RG191), sito in C/da Cuturi, tenere di Scicli, di proprietà della Sig.ra RINZO Angela, nata a Scicli il 9.9.1953 ed ivi residente in C/da Cuturi, s.n., in cui la Sig. Rinzo, a seguito della richiesta degli Ufficiali verbalizzanti di confermare quanto asserito dal Sig. Ottaviano, dichiarava *"di aver ceduto due capi suini senza relativo Mod. IV"* e la stessa, senza null'altro da dichiarare dopo la lettura del verbale *de quo*, lo sottoscriveva;

Visto il verbale di contestazione prot. n.° 4828/VET. del 2.12.2014 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica, ore 16,00, redatto dal Dott. AURNIA Vincenzo, Dirigente Medico Veterinario degli Uffici medesimi, in riferimento al verbale di sopralluogo ed accertamento del 20.11.2014, ore 16,15, presso l'allevamento suino (Cod. Az. n.° 011RG191) sito in C/da Cuturi, tenere di Scicli, a carico della Sig.ra RINZO Angela, sopra meglio generalizzata, nella qualità di proprietaria, *per aver ceduto 2 suini senza redigere il relativo Mod. IV, al Sig. Ottaviano Paolo con allevamento in C/da Martirico, tenere di Modica;*

Ritenuto che la violazione accertata a carico della Sig.ra RINZO, a seguito dell'ispezione anzidetta, è quella di cui all'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n.° 200/2010, che così dispone: *"I detentori di animali che sono trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, o qualsiasi altra destinazione, provvedono affinché tutti gli animali siano scortati dal modello IV di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, così come modificato dal decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2007, al quale si rimanda per quanto riguarda la gestione delle copie."*

Considerato che tale violazione è sanzionata dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n.° 200/2010, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 600,00 per ogni animale movimentato, per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 400,00 (*corrispondente a € 200 x 2, cioè un terzo del massimo della sanzione prevista per due suini movimentati*) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 05.12.2014, consegnandolo nelle mani del trasgressore Sig.ra RINZO Angela, nella qualità di proprietaria dell'allevamento sopra detto, specificando alla stessa, la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 400,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Atteso che il trasgressore, Sig.ra RINZO Angela, non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di presentare scritti difensivi, né ha fatto richiesta di audizione all'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

www.Alopprofonline.it



Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere alla Sig.ra **RINZO Angela** nella qualità sopra descritta la quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Ritenuto, tuttavia, che il fatto è avvenuto in epoca antecedente (anno 2012) ed è stato accertato a distanza di due anni, sulla base delle dichiarazioni acquisite, in occasione di altra ispezione, dal Sig. Ottaviano su fatti poi confermati dalla stessa Sig.ra Rinzo, mostrando così uno spirito collaborativo che va senz'altro premiato, in quanto ha dichiarato un fatto a se sfavorevole che, ai sensi dell'art. 2733 e 2755 del codice civile di per se non costituisce piena prova, ma elemento che va liberamente apprezzato in sede di giudizio (Cfr. Cass, sez I 9.settembre 2002, n.° 13072) da intendersi nella fattispecie però provato per la coincidenza delle due dichiarazioni (Ottaviano e Rinzo).

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare il pagamento della sanzione nella misura minima, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione e del comportamento di massima collaborazione tenuto dal trasgressore nella vicenda.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 26 ottobre 2010 n.° 200.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra **RINZO Angela**, nata a Scicli il 9.9.1953 ed ivi residente in C/da Cuturi, s.n. quale trasgressore, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 300,00 (l'importo pari al pagamento del minimo edittale per ogni capo: € 150 x 2 capi)**.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€ 300,00;**

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 366,00 (euro trecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "di accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra Rinzo Angela, nata a Scicli il 9.9.1953 ed ivi residente in C/da Cuturi, s.n.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Dipartimento Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica Via Aldo Moro – 97015 MODICA**).

www.AlboPTonline.it




Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 10 MAR. 2015

*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò*



www.Albopretorionline.it

www.AlboProfessionistiOnline.it

